

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

PROVIDA ITALIA O.N.L.U.S.

Sede legale: via Montebello, 10- 000185 Roma

Sede operativa esterna: Caminos Del Inca, 257- 201 Chacarillas- (Surco) Lima (Perù)


L'Attività dell'Associazione si richiama alla legge 266/91

25738

3

23/11/12

ESB/ME



STATUTO

TITOLO I

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione non a scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE PROVIDA ITALIA O.N.L.U.S. L'Associazione, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottando l'acronimo O.N.L.U.S., in conformità di D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Attività dell'Associazione, si richiama a quanto stabilito dalla legge 266/91

Art. 2 -SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma- 00185- alla via Montebello, 10.

Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative su tutto il territorio nazionale ed estero.

I presenti deliberano che la sede operativa estera in Perù è sita in Chacarillas (Surco) 201- Lima; Caminos Del Inca, 257

Art. 3-DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Art. 4- FINALITA'

L'Associazione nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale alle popolazioni estere che versano in gravi disagi, si propone quale scopo istituzionale la creazione di un ponte di solidarietà tra volontari italiani e stranieri, che ha quale obiettivo primario la creazione di servizi di assistenza, accoglienza e primo intervento a favore di popolazioni o di singoli individui che vivono in estrema condizione di disagio, avendo maggiore riguardo per bambini e adolescenti.

L'Associazione opererà esclusivamente in territori esteri disagiati. Ogni iniziativa di assistenza, sostegno ed intervento, vedrà negli stessi paesi e popolazioni richiedenti, la creazione in loco di strutture idonee all'accoglienza di quanti versano in situazioni di reale disagio.

L'Associazione inoltre, si interesserà della istituzione e creazione di case di accoglienza e centri medici di primo soccorso.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, si interesserà inoltre di:

Promuovere, la tutela e accoglienza dei minori di qualsiasi razza e nazionalità, che si trovino in disagio sia fisico, che economico ed ambientale, in centri appositamente istituiti presso ogni paese d'origine dei beneficiari e laddove possibile, provvedere al mantenimento o adozioni a distanza dei minori.

Svolgere opera di assistenza alle donne in maternità, a mezzo l'istituzione di case famiglia.

Favorire l'istruzione primaria, laddove è inesistente o insufficiente, con la creazione di appositi centri di formazione scolastica.

Favorire l'invio di derrate alimentari alle comunità estere fortemente disagiate.

Favorire la istituzione di centri di ricovero ed assistenza per gli anziani.

Istituire centri di accoglienza ed istruzione per minori che versano in situazioni di abbandono o disagio fisico o economico.

Favorire lo sviluppo di attività artigianali nei luoghi in cui maggiormente se ne ravvede la necessità, a mezzo corsi specificamente istituiti e realizzati con la collaborazione e partecipazione di volontari artigiani.

Sensibilizzare i cittadini, alle attività di volontariato, interessandosi inoltre della formazione di volontari per ogni settore in cui l'Associazione intenderà operare.

Organizzare gemellaggi culturali tra l'Italia e le popolazioni estere, in particolar modo con le popolazioni Latino-Americane, che abbiano quale scopo la diffusione e la conoscenza delle arti, usi e costumi delle popolazioni maggiormente bisognose di interventi umanitari sul proprio territorio.

Favorire la collaborazione e cooperazione con Enti Pubblici e/o privati e con qualsiasi altra organizzazione nazionale e/o internazionale, che abbia quale interesse primario la carità e solidarietà alle popolazioni in difficoltà;

Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano ad oggetto progetti e attività di assistenza alle popolazioni estere;

Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, istituzioni e Fondazioni sia nazionali sia internazionali, che perseguano scopi analoghi o complementari;

Interessarsi della pubblicazione di riviste e libri, editi in proprio o da terzi, che abbiano ad oggetto le tematiche sociali, affinché possa crearsi una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Effettuare ogni operazione avente carattere finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in modo particolare potrà aprire conti correnti postali e/o bancari, assumere prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato.

L'Associazione potrà avere in proprietà, in gestione o dare in locazione beni immobili o mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione s'ispira al principio di democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche sociali associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dell'obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario.

TITOLO III

Art. 5 I SOCI

Possono far parte dell'Associazione i Cittadini italiani e stranieri e gli Enti pubblici e privati che siano interessati agli scopi associativi.

L'Associazione ha Soci Garanti e Ordinari.

- I Soci Garanti hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività sociale, di vigilare sul proseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente statuto. Sono Soci Garanti di diritto i Fondatori costituenti l'ente associativo.
- Soci Sostenitori, sono coloro che intendono far parte dell'Associazione e sostenerla con qualsiasi mezzo a loro disposizione.
- Soci Ordinari tutti quelli che aderiscono allo spirito sociale dell'Associazione e che intendono prestare volontariamente la propria opera a sostegno dell'attività sociale. La richiesta di ammissione dei soci Ordinari avviene per domanda scritta degli interessati. Le domande d'ammissione dei soci minori d'anni diciotto che partecipano all'attività svolta nell'ambito associativo, dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci versano una quota associativa annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è inalienabile ed intrasmissibile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di poter variare le quote istituzionali in corso d'anno, qualora le esigenze sociali lo richiedano.

Art. 6 - ADESIONE

Tutti quelli che intendono far parte dell'Associazione, dovranno redigere una domanda d'iscrizione su apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell'ente Associativo. La domanda, completa in ogni sua parte, sarà sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci. Il Consiglio può delegare un socio o un terzo, all'accettazione immediata dei soci. L'accettazione del richiedente in qualità di socio, si concretizza con la presentazione della domanda sociale di iscrizione e con l'eventuale pagamento della quota sociale annua, se prevista.

Art. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza modificarne la naturale destinazione. Inoltre essi hanno il diritto di partecipare ad ogni iniziativa organizzata dall'Associazione. Non vi è alcuna limitazione nei diritti spettanti ad ogni socio.

Non sono ammessi soci temporanei.

I Soci hanno il dovere:

- Di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dal presente Statuto;
- Di osservare le decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- Di sostenere l'attività svolta dall'Associazione;

Art. 8 SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci che violano lo Statuto, sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione temporanea fino ad un massimo di dodici mesi, da ogni attività sociale.

Art. 9- CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

I Soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di:

- Dimissioni che il Socio deve inviare per iscritto al Consiglio;
- Mortis causa;
- Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'esclusione diventa operante dal momento della comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro soci.

TITOLO IV

Art. 10 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dai contributi degli associati, da eventuali quote sociali e corrispettivi specifici;
- Da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali;
- Da eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
- Da eventuali rendite su beni di proprietà;
- Dalle eccedenze delle gestioni annuali;
- Da qualunque altra entrata istituzionale o di natura commerciale marginale che sia ritenuta pertinente al raggiungimento del fine istituzionale.

Art. 11 - Il patrimonio sociale è così costituito:

- Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- Da donazioni, lasciti e successioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio economico e finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 - RENDICONTO

Il rendiconto dell'ente deve essere redatto con chiarezza, rappresentando in modo vero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria; nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea è a disposizione dei Soci, i quali possono prenderne visione presso la sede sociale.

TITOLO V

Art. 14 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

Art. 15 - L'ASSEMBLEA

Al. Am. 2013

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Vi partecipano di diritto il Presidente e tutti i Soci aventi diritto di voto e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua, laddove richiesta.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria, è convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario preventivo dell'Associazione ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo con tre distinte votazioni (Presidente - Vicepresidente e Segretario/tesoriere);

- Approva i regolamenti interni.

Art. 16- L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle eventuali modifiche da apportare sia all'Atto costitutivo sia allo Statuto;
- Sulla liquidazione e scioglimento dell'Ente Associativo e sulla destinazione del patrimonio attivo residuo.

Art. 17 - La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente. La richiesta di convocazione assembleare, oltre che dal Presidente, può essere richiesta dalla maggioranza dei membri il Consiglio Direttivo o, anche dai Soci che hanno rappresentato almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di partecipazione e voto nell'assemblea. Essi potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve pervenire ai Soci a mezzo raccomandata A/R, o fax, o via telematica, o a mezzo stampa o a mano almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

Per la validità delle Assemblee ordinarie in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; per le Assemblee straordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto. Ambedue le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, che avverrà un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza dei voti dei Soci presenti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Le modalità delle votazioni, sono una scelta discrezionale del Presidente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato da un Segretario nominato in apertura di seduta.

Dalle riunioni d'ogni Assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I Soci assenti alle adunanze assembleari, possono prendere visione delle delibere, rese disponibili presso la segreteria dell'Associazione.

Art. 18 - II CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti eletti dall'Assemblea. Non è ammesso alcun compenso per lo specifico incarico svolto dai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o ad un direttore, anche non socio.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è validamente convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvede la necessità o, per proposta della maggioranza dei Consiglieri, senza formalità. L'avviso di convocazione, deve essere affisso presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data di riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella di prima convocazione.

La votazione con voto palese o a scrutinio segreto, è facoltà discrezionale del Presidente. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca.

Sono eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri, nell'assumere l'incarico, devono garantire una piena partecipazione alle adunanze consiliari. Per ogni anno solare, l'ingiustificata e consecutiva assenza a più di tre adunanze consiliari, comporta la decadenza del Consigliere assente. Il Consiglio provvederà direttamente alla sua sostituzione con un Consigliere supplente.

Laddove con i supplenti non si raggiunga il numero minimo stabilito, per la composizione del Direttivo, al Consigliere più anziano avrà il compito di convocare l'Assemblea dei soci entro 30 giorni, per l'integrazione del Direttivo, con la nomina di nuovi Consiglieri.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di gestione dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio:

- Curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- Fissare le date di convocazione delle Assemblee e provvedere alla loro convocazione;
- Predisporre e modificare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Deliberare l'importo delle quote associative annuali, se previste, stabilendone le modalità di pagamento;
- Amministrare i fondi a disposizione dell'Associazione e predisporre il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- Approvare i progetti umanitari, nel rispetto degli obiettivi sociali, stabilendone i tempi e le modalità di realizzazione;
- Deliberare sulle domande d'ammissione a Socio e sul loro rigetto;
- Deliberare l'ammonizione e sospensione temporanea del Socio;
- Decidere sulla sostituzione dei Consiglieri ripetutamente assenti alle adunanze consiliari;
- Nominare commissioni e/o gruppi di lavoro;
- Stipulare contratti ed atti d'ogni genere inerenti l'oggetto sociale;
- Stipulare convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o privati;
- Assumere personale;
- Deliberare l'apertura di conti correnti bancari e/o postali, assumere prestiti e mutui ipotecari;
- Deliberare l'apertura di sedi operative sia sul territorio Italiano che su quello estero, nominando il Responsabile per l'estero.

Art. 22 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

E' affiancato dal Vicepresidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o per delega.

Il Presidente può adottare delibere in via d'urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.

Adunanza Da

Nel caso di dimissioni del Presidente, le stesse funzioni sono assunte dal Vicepresidente fino alla convocazione del Direttivo, per l'integrazione con i supplenti delle cariche mancanti. In caso di dimissioni anche del Vicepresidente, tutte le attribuzioni d'ordinaria amministrazione spettanti al Presidente, saranno assunte dal Consigliere più anziano d'età, sino alla convocazione del Direttivo, per l'integrazione delle cariche vacanti con i supplenti.

Art. 23 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le attribuzioni in caso di sua assenza, d'impedimento o di delega da questi ricevuta.

Art. 24 - Il Segretario, è incaricato della regolare tenuta dei libri sociali, tiene la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni consiliari e li firma congiuntamente al Presidente. Assume anche la funzioni di tesoriere e, in quanto tale, provvede agli incassi ed ai pagamenti correnti. Limitatamente agli atti per i quali è stato delegato, può provvedere a:

- Operazioni bancarie;
- Rilascio di quietanze o ricevute;
- Accettare le domande a socio.

Art. 25 - Responsabile Estero

Il Responsabile Estero, viene nominato dal Consiglio Direttivo per ogni Nazione in cui la O.N.L.U.S. sia dedita ad operare.

Il Responsabile Estero, dietro mandato del Legale Rappresentante, ha poteri di amministrazione e gestione della sedi/e estera e di rappresentanza, investendo gli obblighi e le responsabilità del legale rappresentante in caso di assenza o di temporanea impossibilità da parte di quest'ultimo.

Il Responsabile Estero, agisce dietro mandato annuale, rinnovabile.

Il Responsabile Estero, deve rendicontare, trimestralmente alla O.N.L.U.S. il lavoro svolto allegando il consuntivo trimestrale. Il consuntivo trimestrale, deve essere portato a conoscenza della O.N.L.U.S. entro il mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

Il mancato o puntuale adempimento dei compiti assunti dal Rappresentante Estero, o il suo comportamento non consono agli obiettivi sociali, comportano il decadimento immediato, della carica conferita previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Tutte le cariche statutarie sono a titolo onorifico. E' ammesso unicamente il rimborso delle spese vive sostenute dalle parti per l'espletamento dello specifico incarico.

TITOLO VI

Art. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per le eventuali questioni che dovessero insorgere nell'ambito sociale, tra i Soci e tra questi e l'Associazione, qualora non risolte dagli organi statutari, gli stessi si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo, nominato dagli altri due arbitri, oppure, in caso d'assenza d'accordo, dal Pretore competente per territorio. Tutti i Soci, con l'accettazione dello Statuto, accettano la presente clausola compromissoria.